



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del 29-04-2014

OGGETTO

PRESA D'ATTO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE AI SENSI DELLA L.R. N 5 DEL 24/01/2014 "RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN CAMPANIA"

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Iannaccone Antonio	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Spagnuolo Giuseppe	Assessore	P
Tomasetti Concetta	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Campania ha proceduto all'adeguamento del quadro normativo regionale alle intervenute modifiche del quadro normativo statale in tema di definizione degli assetti territoriali e della governance dei servizi pubblici locali, con l'approvazione della Legge Regionale n. 5 del 24/01/2014 - "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania", pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;

Dato atto che la citata norma regionale stabilisce che:

- il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sia organizzato ed erogato all'interno degli ATO, per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- i Comuni di ciascun ATO esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio e che a tal fine si associno secondo le forme previste dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000, sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, Ente di Governo previsto dall'art. 3 bis del D.L. 138/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011;

Rilevato che la Giunta Regionale della Campania, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della richiamata Legge Regionale, ha proceduto con la DGR n. 84 del 28/03/2014, pubblicata nel BURC n. 23 del 07/04/2014, all'adozione dello schema tipo di convenzione;

Letta la nota prot. 0248585 del 08/04/2014, acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 6479 del 08/04/2014, con la quale la Regione Campania, Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ha trasmesso lo schema tipo di convenzione;

Ritenuto dover procedere alla presa d'atto del predetto schema tipo di convenzione, stante la natura obbligatoria ed i termini improrogabili imposti dalla citata Legge regionale;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di prendere atto dello schema tipo di convenzione, adottato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 28/03/2014, che si riporta in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con riserva di sottoporre al Consiglio comunale le determinazioni riconducibili alla costituenda Conferenza d'Ambito.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134- 4° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)-

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06-05-2014

Dal Municipio, li 06-05-2014

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2014

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 06-05-2014

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Giuseppe Cocchi

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 06-05-2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

**Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell’A.T.O. per
l’esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni
di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno il giorno del mese di, in, nella sede del Comune
di innanzi a me, Dott., Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e
rogare contratti per conto dell’Ente che ai fini del presente atto assume, ai sensi dell’art. 15 bis comma 6
della L.R. n. 4/2007, il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione, sono presenti i signori:

- nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di,
codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di,
codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di,
codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di,
codice fiscale
-

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente
certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza
dei rispettivi, sopra indicati, Enti e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che, ai sensi del comma 1 bis, dell'art 3 bis del D.L. 138/2011, introdotto dalla L. 221 del 17/2012 di conversione del D.L. 179/2012, *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1”* del medesimo art. 3 bis;
- che, l'art. 2, comma 2 bis, lett. b) della L.R. n. 4 del 28 marzo 2007 come introdotto dalla legge della Regione Campania n. 5 del 24 gennaio 2014 individua nell'A.T.O. la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, la perimetrazione degli A.T.O. in Campania è definita dall'art. 15 della L.R. n. 4 del 28 marzo 2007, nonché dall'Allegato A alla medesima legge regionale, introdotto dalla L.R. n. 5 del 24 gennaio 2014;
- che l'art. 7 bis della L.R. 4/2007 attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai Comuni, che le esercitano in forma associata all'interno della Conferenza d'ambito di cui all'art. 15 bis della L.R. 4/2007 stessa;
- che l'art. 15 bis della L.R. 4/2007 individua la Conferenza d'ambito quale ente di governo dell'A.T.O. e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione della presente convenzione;
- che, con particolare riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, al fine di consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali e favorire l'efficienza gestionale, ciascun A.T.O. può essere articolato in aree omogenee, denominate

Sistemi Territoriali Operativi (S.T.O.), delimitati sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui all'art. 15 commi 3, 4 e 5 della L.R. 4/2007;

- che, in caso di decisioni riguardanti esclusivamente i singoli S.T.O., la Conferenza d'ambito si riunisce in seduta ristretta definita dall'art. 2, comma 2 bis, lett d) della L.R.4/2007 e secondo quanto disciplinato dall'art. 15 bis della medesima legge regionale;
- che i Comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio.

Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO

Con la presente convenzione, i Comuni dell'A.T.O., così come sopra rappresentati, si associano, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, costituendo la Conferenza d'ambito (da qui in poi, Conferenza) per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

FINALITÀ

Al fine di conseguire economie di scala ed un migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale), oltre che una maggiore economicità del servizio, gli enti firmatari, con la presente convenzione, costituiscono la Conferenza d'ambito ".....(*inserire denominazione A.T.O.*)", per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e delle attività di cui all'art. 15 bis, comma 5 della L.R. n. 4/2007.

Art. 4

CONFERENZA D'AMBITO

La Conferenza d'ambito è composta dai Sindaci in carica o dai legali rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O.. Ai sensi della L.R. 4/2007 e della L.R. 5/2014 e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, al suo interno vengono individuati:

- 1) il Presidente;
- 2) due vicepresidenti
- 3) il Comitato Direttivo.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 bis comma 10 della L.R. 4/2007, per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti la Conferenza si avvale dell'Ufficio Comune di cui al successivo art. 9.

Art. 5

COMPITI DELLA CONFERENZA D'AMBITO

La Conferenza d'ambito delibera in merito alle attività assegnatele dal quadro normativo di riferimento, anche tenendo conto degli orientamenti proposti dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento.

In particolare, fermo restando le competenze che le norme statali assegnano alle Regioni, ciascuna Conferenza d'ambito, per l'ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:

- a) predispone e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera cc bis) della L.R. 4/2007;
- b) valuta le proposte riguardanti l'organizzazione del servizio all'interno di ciascuno STO, previste nei commi 7 e 8 dell'art. 15 bis della L.R. 4/2007 , integrandole, se pertinente, all'interno del piano d'ambito anche disponendo l'utilizzo congiunto da parte di più STO di impianti intermedi ricadenti in sistemi territoriali differenti;
- c) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, e ne indica i relativi standard;
- d) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche, ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 4/2007;
- e) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun Comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti, in coerenza con le previsioni dell'art. 15 bis comma 5 lettera e) della L.R. 4/2007;
- f) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio e dei singoli segmenti in esso compresi tra le alternative previste dalla disciplina vigente, motivandole con una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando, se previste, le compensazioni economiche.

Art. 6

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D'AMBITO

Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dell'A.T.O. convoca la prima seduta della Conferenza che si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'art. 15 bis comma 13 della L.R. 4/2007.

Per le elezioni del Presidente e dei due vicepresidenti ciascun Sindaco esprime un numero di voti

proporzionale al numero di abitanti del proprio comune. Per ciascuna carica, risulta eletto il Sindaco che riceve il maggior numero di voti, fermi restando i quorum deliberativi di cui alla L.R. 4/2007 art. 15 bis comma 6.

La convocazione e lo svolgimento delle adunanze della Conferenza d'ambito si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 15 bis comma 13 della L.R. 4/2007.

Ai fini della partecipazione e rappresentanza del Comune alle sedute della Conferenza, ciascun Sindaco può conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta Municipale. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale.

I Comuni che, ai sensi dell'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010, esercitano in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 lett. f) del medesimo articolo 14, sono unitariamente rappresentati nella Conferenza d'ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli Comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni.

Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Il Segretario della Conferenza è il Segretario del Comune in cui la stessa ha sede.

Nel contesto delle adunanze della Conferenza, il Segretario verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti e procede alla verbalizzazione dell'attività della seduta. Le deliberazioni della Conferenza, redatte dal Segretario, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli enti convenzionati, anche avvalendosi dell'Ufficio Comune.

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono pubblicate sui siti web di tutti i Comuni convenzionati e

pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000.

La partecipazione alle sedute della Conferenza è gratuita e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza.

Qualora le decisioni riguardino esclusivamente i singoli S.T.O., la Conferenza d'ambito si riunisce in seduta ristretta, con la sola partecipazione dei Sindaci dei Comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Conferenza d'ambito, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dello S.T.O.

Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.

Nel corso della prima riunione dell'assemblea ristretta, i Sindaci dei Comuni ricadenti nello S.T.O. eleggono il proprio rappresentante nel Comitato Direttivo di cui all'art. 15 bis comma 9 della L.R. 4/2007 con le stesse modalità stabilite per l'elezione del Presidente della Conferenza d'ambito.

Art. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Conferenza d'ambito;
- convoca e presiede le adunanze della Conferenza, sia in seduta plenaria che ristretta;
- regola lo svolgimento delle sedute della Conferenza ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- individua e nomina il Direttore dell'Ufficio Comune di A.T.O. in attuazione dell'art. 15 bis comma 10 della L.R. 4/2007, su proposta del Comitato Direttivo.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività

di supporto al Presidente.

Nelle assemblee ristrette il Presidente della Conferenza d'ambito ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti lo S.T.O. nel quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 8

COMPITI DEL COMUNE SEDE DI CONFERENZA D'AMBITO

(COMUNE CAPOFILA)

Il Comune sede della Conferenza d'ambito (da qui in poi, Comune capofila) si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

Detto Comune apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita.

Art. 9

UFFICIO COMUNE DELLA CONFERENZA D'AMBITO

L'Ufficio Comune della Conferenza d'ambito (di seguito "Ufficio") è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di cui all'art. 2 comma 2 bis lett. a) della L.R. 4/2007, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale. Ai sensi dell'art. 15 bis comma 10 della L.R. 4/2007, l'Ufficio è localizzato presso

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante all'interno dell'A.T.O relativamente all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da disporre in forma integrata o

per singolo segmento di servizio.

I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle decisioni della Conferenza d'ambito e secondo quanto stabilito al successivo art. 13, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Comuni.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio Comune il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i Comuni convenzionati nella misura stabilita dalla Conferenza.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dalla Conferenza, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dalla Conferenza, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo

richiedano, entro il sesto mese successivo.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore della Conferenza d'ambito dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il per cento entro il(*inserire giorno e mese*)...... di ciascun anno;
- il saldo entro il(*inserire giorno e mese*)...... dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune capofila e/o degli uffici dei Comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e/o, eventualmente, con personale degli altri enti locali convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II (artt. 13 – 15) del CCNL del 22/01/2004 ss.mm.ii. - comparto Regione ed Enti Locali.

La Conferenza d'Ambito definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio Comune, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo proposito, la Conferenza d'Ambito determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dal Comune per il funzionamento dell'Ufficio.

Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 10

COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DELLA CONFERENZA D'AMBITO

In riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dalla presente convenzione, l'Ufficio Comune svolge le attività istruttorie e tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti della Conferenza d'ambito. In particolare, l'Ufficio espleta le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione della Conferenza;
- b) gestisce le istruttorie riguardanti la valutazione delle proposte inerenti i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti avanzate, ai sensi dell'art. 15 bis comma 8 della L.R. 4/2007, dalle assemblee ristrette;
- c) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo alla Conferenza d'ambito e fornisce indicazioni in merito ai relativi standard;
- d) cura la predisposizione del contratto di servizio attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
- e) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
- f) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi, tenendo conto delle eventuali differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 15 bis comma 5 lett. e) della L.R. 4/2007;
- g) supporta la Conferenza d'ambito nella individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, sottoponendola all'approvazione della Conferenza stessa;
- h) svolge, secondo le forme deliberate dalla Conferenza, le procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'A.T.O. in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 20 della L.R. 4/2007 e in aderenza alla disciplina comunitaria e nazionale;
- i) sottoscrive, per mano del Direttore, il contratto con il gestore;
- j) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere

gli atti di competenza;

- k) sovrintende alla fase di transizione al gestore unico di A.T.O. o S.T.O., secondo le modalità previste dall'art. 20 commi 7 e 8 della L.R. 4/2007;
- l) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.T.O.;
- m) supporta i Comuni dell'A.T.O. negli adempimenti previsti dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, per quanto di competenza;
- n) agevola la transizione al nuovo modello organizzativo coordinando le attività utili al completamento, da parte degli enti competenti, degli adempimenti di cui all'art. 15 della L.R. 5/2014;
- o) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione è titolare.

Sulla base delle indicazioni della Conferenza o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità della L.R. 4/2007, nonché degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 11

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è istituito dalla Conferenza d'ambito, al proprio interno, nel rispetto dell'art. 15 bis comma 9 della L.R. 4/2007.

È composto dal Presidente della Conferenza d'ambito, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuno S.T.O., eletto dalla rispettiva assemblea ristretta.

Il Comitato Direttivo svolge le attività utili alla realizzazione dei compiti di cui al comma 9 dell'art. 15 bis della L.R. 4/2007.

Supporta, inoltre, il Presidente della Conferenza d'ambito nella individuazione del Direttore dell'Ufficio Comune, segnalando uno o più dirigenti selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica tra il personale già in servizio presso i Comuni dell'A.T.O.

Art. 12

OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

I Comuni appartenenti all'A.T.O. assicurano la partecipazione del Sindaco, o del suo delegato, alla Conferenza d'ambito ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) definiscono i regolamenti di cui all'art. 1 commi 659 e 660 della L. 147/2013;
- b) curano, coordinandosi con l'Ufficio Comune, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza;
- c) gestiscono, se delegati dalla Conferenza d'ambito, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
- d) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani per la quota di pertinenza;
- e) trasmettono all'Ufficio Comune, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/2014, gli archivi dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;
- f) trasmettono all'Ufficio Comune, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/2014, la documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;
- g) collaborano con l'Ufficio Comune della Conferenza d'ambito nella fase di transizione al gestore unico di A.T.O. o S.T.O. disciplinata dall'art. 20 commi 7 e 8 della L.R. 4/2007. In particolare, i Comuni verificano se i contratti di servizio sottoscritti con i gestori già operanti sul proprio territorio presentino clausole di recesso e/o risoluzione nel caso di avvio della gestione unitaria del servizio per tutti o parte dei Comuni dell'ambito e/o dello S.T.O. da parte della Conferenza

d'ambito. A seguito di tale verifica, qualora ne sussistano le condizioni, provvedono alla risoluzione di detti contratti.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, ai gestori dei servizi per la quota di pertinenza.

I Comuni convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio Comune di A.T.O. di tutti gli provvedimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'A.T.O. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dalla Conferenza.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Conferenza.

La fruizione di ferie, congedi e/o altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza ovvero dal Direttore dell'Ufficio Comune al quale sia fatta specifica richiesta da parte del dipendente.

L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzati e condotti sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 13

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune ed a versarla con le modalità di cui all'art. 9 della presente convenzione e secondo le indicazioni dal Direttore del medesimo Ufficio.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività della Conferenza d'ambito, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della Conferenza d'ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più Comuni dell'A.T.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune capofila, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 14

DURATA

La presente Convenzione ha durata di 9 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 15

RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda, oltre che alla normativa vigente, al Regolamento di funzionamento che sarà adottato dalla Conferenza d'Ambito, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni associati, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 16

REGISTRAZIONE

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da pagine
e fin qui della facciata.

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

.....